

Bruxelles, 10 giugno 2021
(OR. en)

9577/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0243(COD)**

CODEC 848	COLAC 41
CADREFIN 283	COAFR 156
FIN 435	COASI 86
POLGEN 99	RELEX 526
ACP 56	ECOFIN 580
COEST 130	ASIM 38
MAMA 97	ATO 45
DEVGEN 119	PE 64

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 7-10 giugno 2021)

I. VOTAZIONE

Il 9 giugno 2021 il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio¹ in prima lettura senza emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

¹ Doc. 6879/1/21 REV 1.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura senza emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei segretari generali delle due istituzioni, l'atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

P9_TA(2021)0279

**Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
– Europa globale ***II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06879/1/2021 – C9-0191/2021),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018²,
- vista la sua posizione in prima lettura³ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2020)0459),
- visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

¹ GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

² GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

³ GU C 108 del 26.3.2021, pag. 312.

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A9-0198/2021),
- 1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
- 2. approva le sue dichiarazioni allegare alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
- 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegare alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
- 4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
- 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente a tutte le dichiarazioni allegare alla presente risoluzione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) 2021/... che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale contiene un riferimento generico alla possibilità di sospendere gli aiuti senza specificare la base concreta di tale decisione. Una tale sospensione dovrebbe essere attuata laddove in un paese partner persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o delle norme in materia di sicurezza nucleare riconosciute a livello internazionale.

Tuttavia il Parlamento europeo osserva che, a differenza di quanto previsto per altre aree geografiche di cooperazione, le disposizioni specifiche riguardanti il vicinato, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, prevedono un accentuato sostegno alla società civile, alla prevenzione dei conflitti e al consolidamento della pace, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra le autorità locali, un sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o misure di sostegno collegate alle crisi, in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto o qualora vi sia un maggiore rischio di conflitto. Il Parlamento europeo ritiene che tale accentuato sostegno si debba fornire alle aree summenzionate qualora tale deterioramento si verifichi anche in paesi esterni all'area del vicinato e ricorda che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 5, prevede che le azioni nell'ambito dei programmi tematici possano essere intraprese anche nel caso in cui il programma geografico sia stato sospeso.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla decisione 2010/427/UE del Consiglio e sul coordinamento strategico

Il Parlamento europeo osserva che i riferimenti agli strumenti di azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio sono obsoleti e ritiene pertanto opportuno, ai fini di chiarezza giuridica, aggiornare tale articolo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, al fine di tener conto degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione applicabili nel periodo del QFP 2021-2027, ossia lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e la decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Il Parlamento europeo invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a istituire una struttura di coordinamento strategica composta da tutti i servizi competenti della Commissione e del SEAE al fine di garantire la coerenza, le sinergie, la trasparenza e la responsabilità a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/... che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Globale Europe.

Dichiarazione della Commissione su un dialogo geopolitico con il Parlamento europeo sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale

La Commissione europea, tenendo conto delle funzioni di controllo politico attribuite al Parlamento europeo dall'articolo 14 del trattato sull'Unione europea, si impegna a condurre un dialogo geopolitico ad alto livello tra le due istituzioni sull'attuazione del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale. Il dialogo dovrebbe consentire un confronto con il Parlamento europeo, le cui posizioni sull'attuazione dell'NDICI saranno prese pienamente in considerazione.

Il dialogo geopolitico verterà sugli orientamenti generali dell'attuazione dell'NDICI, anche per quanto riguarda la programmazione prima dell'adozione dei relativi documenti, e su temi specifici quali l'uso della riserva per le sfide e le priorità emergenti o l'applicazione di un effetto leva che comporti possibili modifiche nell'assegnazione di finanziamenti destinati alla migrazione o la sospensione dell'assistenza a un paese partner qualora vi persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il dialogo geopolitico sarà strutturato come segue:

- i) un dialogo ad alto livello tra l'alto rappresentante/vicepresidente e i commissari responsabili dei partenariati internazionali, del vicinato e dell'allargamento e il Parlamento europeo;
- ii) un dialogo permanente a livello di alti funzionari con i gruppi di lavoro AFET e DEVE per garantire una preparazione e un follow-up adeguati del dialogo ad alto livello.

Il dialogo ad alto livello si svolgerà almeno due volte l'anno. Una delle riunioni potrebbe coincidere con la presentazione del progetto di bilancio annuale della Commissione.

Dichiarazione della Commissione relativa ai considerando 50 e 51 e all'articolo 8, paragrafo

10

I programmi regionali di sostegno per la migrazione sosterranno partenariati globali, equilibrati e su misura con i paesi di origine o di transito e i paesi ospitanti, basati su un approccio incentivante flessibile e sostenuti da un meccanismo di coordinamento nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale. Se del caso saranno integrati da azioni nell'ambito dei programmi destinati ai singoli paesi.

Al fine di garantire l'uso più efficiente ed efficace possibile di questi fondi in linea con le priorità politiche dell'Unione e dei paesi partner, la Commissione europea attuerà le priorità in maniera attiva avvalendosi di tutti i pertinenti strumenti dell'Unione e parteciperà al coordinamento con gli Stati membri in modo sincronizzato ed efficiente. Provvederà affinché il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati periodicamente e con precisione, agevolando così gli scambi di opinioni.